

COMUNE DI PIOSSASCO
(Provincia di Torino)

Allegato C

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
MODIFICHE

Articolo 35– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati individuabili a norma dell'art. 2 c. 7 del C.d.S. di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e le aree di proprietà privata ~~sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio~~ gravate di un uso pubblico, costituito nei modi e nei termini di legge.

Articolo 36- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 37- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Non sono soggette al rilascio di concessione le occupazioni temporanee di superficie inferiore a mq 1, qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a 4 ore. È comunque sempre richiesta la presentazione di una comunicazione al protocollo comunale almeno 72 ore prima dell'occupazione prevista. La disposizione di cui sopra non esenta l'occupante a ottenere, nei casi di interessamento della viabilità, il benestare preventivo da parte della Polizia Locale.

Articolo 38- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, nei casi in cui sia ammissibile la regolarizzazione dell'occupazione abusiva, ~~ad esempio perché era già stata autorizzata in precedenza~~, l'occupante potrà presentare apposita domanda con l'impegno di corrispondere il canone a decorrere dal giorno successivo di rilevazione dell'occupazione in essere. **Nel caso di occupazioni abusive già autorizzate in precedenza, la cui occupazione sia di fatto proseguita senza interruzioni, l'occupante a seguito del rinnovo della concessione o della autorizzazione dovrà corrispondere il canone a partire dal termine della precedente concessione o autorizzazione.** Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 39- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata ~~30~~ **60** giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima. **Tale termine è esteso a 15 giorni nel caso in cui l'occupazione comporti l'acquisizione di pareri preventivi da parte di altri uffici comunali necessari per regolamentare la modifica della viabilità o per situazioni particolari.**
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita

IVA;

- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 40- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della domanda diretta all'Amministrazione. La domanda va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti esentati per Legge i quali dovranno debitamente attestare la norma che li esime, e deve contenere **a pena di improcedibilità:**
- a) i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, eventuale partita I.V.A. e l'attività svolta;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata **nonché il progetto** dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - g) copia fotostatica della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
2. La domanda deve essere corredata da schizzo planimetrico e dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (**nel caso di occupazione con manufatti deve essere presentato il progetto degli stessi a firma di tecnico abilitato**).
3. **Comma separato dal precedente** Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e **s.m.i.**
4. Qualora la richiesta rappresenti una reiterazione pura e semplice - per la stessa durata, **periodo** e modalità tecniche - di un'autorizzazione permanente rilasciata precedentemente, e ciò sia evidenziato da una autocertificazione rilasciata dal richiedente, l'Amministrazione, sempre che non si siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e non ostino ragioni di pubblico interesse, rinnova la concessione senza la necessità di presentazione di ulteriori documenti.

5. Il procedimento deve concludersi entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo:
 - a) entro 8 giorni per le domande relative a concessioni temporanee senza modifica della viabilità;
 - b) entro 12 giorni per le domande relative a concessioni temporanee con modifica della viabilità;
 - c) entro 30 giorni per le domande relative a rinnovi di concessioni permanenti;
 - d) entro 45 giorni per le domande relative a nuove concessioni permanenti;
6. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di registrazione della istanza al protocollo comunale ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
7. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo, salvo i casi di occupazioni urgenti, deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
8. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
9. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione il responsabile del procedimento, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della domanda, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della domanda per le occupazioni temporanee ed entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della domanda per le concessioni permanenti, formula all'interessato apposita richiesta di integrazione, da farsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante qualsiasi mezzo idoneo a documentare la richiesta di integrazione.
10. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
10. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo a partire dalla data di registrazione della stessa al protocollo comunale.
11. Verificata quindi la completezza e la regolarità della domanda, il responsabile del procedimento provvede ad inoltrarla immediatamente agli Uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
12. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
13. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo sottoponendolo alla firma del Dirigente. L'atto così definito viene rimesso all'ufficio competente per gli adempimenti in merito al calcolo del canone, alla predisposizione dei bollettini di pagamento – ove il canone sia dovuto - ed alla consegna delle concessioni/autorizzazioni ai titolari.
14. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni in contrasto con gli interessi della collettività. Nell'ipotesi di emissione di provvedimento di diniego compete al responsabile del procedimento, una volta esperita la procedura di cui all'art. 110 bis della L. 241/90, provvedere alla relativa comunicazione per mezzo di raccomandata o altro mezzo idoneo a documentare la comunicazione.
15. Il provvedimento di concessione è consegnato al titolare da parte del Responsabile del Servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri: marca da bollo; spese di sopralluogo se dovute; cauzione o fidejussione per potenziale danneggiamento del suolo pubblico, stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico (restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte dello stesso ufficio, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni); spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipula di un contratto soggetto a registrazione).

16. Nel caso di concessioni permanenti che prevedano l'installazione ed il mantenimento di manufatti soprasuolo, l'Amministrazione può regolare i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito contratto. In tal caso la concessione all'occupazione del suolo pubblico, è preceduta da deliberazione della Giunta comunale che stabilisce la durata della concessione, approva l'entità della superficie concessa, nonché decide eventuali prescrizioni da riportare nel contratto.
17. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo l'occupazione d'urgenza.
18. La concessione è personale ed è quindi rilasciata a titolo strettamente soggettivo.
19. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura esatta in metri quadrati del suolo occupato;
 - b) spese di sopralluogo se dovute;
 - c) cauzione se dovuta;
 - d) spese di registrazione per contratto soggetto a registrazione.

Articolo 41- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di voltura subingresso della concessione previo pagamento dell'eventuale canone non versato dal precedente titolare della concessione.

Articolo 42- Durata dell'occupazione

1. Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 43- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo alla nuova concessione e dell'eventuale canone non versato dal precedente concessionario, in ogni caso con ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 44- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 45- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 46- Rinnovo, proroga, modifica e disdetta anticipata della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo e gli estremi della concessione da rinnovare
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Per le sole occupazioni temporanee di breve durata è ammessa la presentazione della richiesta di proroga con un preavviso minimo di 48 ore.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione e le seguenti scadenze:
 - a) per la concessione permanente la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla data della prevista cessazione dell'occupazione;
 - b) per la concessione temporanea la comunicazione deve pervenire almeno tre giorni prima della prevista scadenza dell'occupazione.
5. Qualora a causa di eventi atmosferici avversi o per gravi impedimenti non prevedibili, non sia possibile procedere con l'occupazione autorizzata, il titolare della concessione dovrà inviare tempestivamente entro l'inizio dell'occupazione stessa una comunicazione a mezzo pec o al protocollo dell'Ente indicando le nuove date dell'occupazione.

Articolo 47- Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le occupazioni relative ai servizi di rete la cui modalità di determinazione del canone è riportata al successivo art. 50 nonché quelle previste all'art. 50 è stabilita la presentazione di una apposita

dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, ed è relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

Articolo 48- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia e finalità delle occupazioni;
 - d) durata dell'occupazione;
 - e) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - f) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera e), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera f) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

Articolo 49- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in *tre categorie*, come indicato nell'ALLEGATO A, in base alla loro importanza, derivante dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Le zone e le vie del territorio sono più dettagliatamente descritte nell'ALLEGATO B: elenco delle vie appartenenti a ogni zona.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona di categoria più elevata.

Articolo 50- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, le frazioni di giorno sono computate per intero.

Articolo 51- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq, a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a *euro 800*. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
9. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione (eventualmente conguagliato nell'anno successivo con l'importo dovuto per l'effettivo numero complessivo delle utenze) poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 52- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2. Per i passi carrabili è prevista l'esenzione.

Articolo 53- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 54- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 55- Agevolazioni e Riduzioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedenti i mq. 1000 è calcolata in ragione del 10%.
 - b) Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono

conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.

- c) Le agevolazioni di cui ai punti a), b) sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
- d) Riduzione del 50% per occupazioni realizzate da pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande o per l'allestimento di banchi per la vendita dei prodotti oggetto della propria attività, durante le manifestazioni cittadine.
- e) Per le occupazioni temporanee relative ad attività edilizie effettuate da privati sono previste le seguenti riduzioni, a condizione che non beneficino di agevolazioni fiscali con percentuale superiore al 65%:
 - Occupazioni di durata superiori ai 15 giorni è applicata una riduzione del 25%;
 - Occupazioni di durata superiore ai 30 giorni è applicata una riduzione del 50%.

Articolo 56- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone **ma devono essere autorizzate nei modi previsti dalle norme e regolamenti vigenti:**

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 4 ore (tale esenzione non è applicabile all'attività di trasloco **e per qualsiasi attività protratta su più giorni**);
- k) passi carrabili;
- l) vasche biologiche;
- m) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- n) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- o) le occupazioni realizzate con complementi d'arredo come piante ornamentali, vasi, fioriere,

- zerbini, lanterne, lampade, poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
- p) le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito al servizio del cittadino;
 - q) le occupazioni effettuate con pensiline e fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
 - r) le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - s) a norma dell'art. 57, comma 9, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;
 - t) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - u) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
 - v) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - w) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
 - x) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - y) le occupazioni per la vendita di prodotti il cui utile venga interamente destinato a scopi benefici;
 - z) Le occupazioni con dissuasori, specchi parabolici e similari, interventi per il miglioramento della viabilità regolarmente autorizzati, posti a cura di soggetti privati.

Articolo 57- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito in un'unica soluzione prima del ritiro della concessione esibendo copia della ricevuta di pagamento al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità stabilite dal Comune;
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in *due rate uguali* qualora l'importo del canone annuo sia *superiore ad € 250,00* con scadenza entro il *30 aprile e 30 settembre*.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 58- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere prima del ritiro della concessione esibendo copia della ricevuta di pagamento.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento

in *due rate*, qualora l'importo del canone sia *superiore ad € 250,00*.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 59- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 60- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi al tasso legale.

Articolo 61- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale;
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 59 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 62- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.